



Merlin & Tonello  
avvocati penalisti per l'impresa

## **Studio Legale Associato Merlin & Tonello**

**Monteviale (VI):** Viale Zileri, 4/13  
Tel 0444.960790 - Fax 0444.1510112

**Milano:** Via Bigli, 2  
Tel 02.303049 - Fax 02.76281352

[www.mtpenalisti.it](http://www.mtpenalisti.it) - [info@mtpenalisti.it](mailto:info@mtpenalisti.it) - C.F. e P.IVA 03174780241

### **La necessità di adeguare i “modelli organizzativi 231”**

avv. Marco Tonello – [m.tonello@mtpenalisti.it](mailto:m.tonello@mtpenalisti.it)

Fiera Ecomondo, Rimini – 4 novembre 2015

## Indice

- La **legge n. 68/2015** e le novità in tema di **responsabilità amministrativa degli Enti**: le nuove fattispecie penali presupposto.
- **Il nuovo modello di criminalizzazione ambientale.**
- Funzione preventiva e requisiti costitutivi del **modello organizzativo (MOG)**.
- **Adeguamento e progettazione** dei MOG in relazione ai nuovi delitti ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti



## La legge n. 68/20015 e le novità in tema di responsabilità amministrativa degli Enti: le nuove fattispecie penali presupposto

I reati ambientali presupposto <i>ex art. 25-undecies</i> del d.lgs. 231/2001 (così come integrato dalla Legge 68/2015 sui delitti contro l'ambiente)			
Articoli	Condotta sanzionata	Sanzione pecuniaria	Sanzioni interdittive
<b>DELITTI CONTRO L'AMBIENTE</b>			
<b>Inquinamento ambientale</b> art. 452- <i>bis</i> c.p.	cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna	da 250 a 600 quote	non superiore ad 1 anno
<b>Disastro ambientale</b> art. 452- <i>quater</i> c.p.	cagionare abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo	da 400 a 800 quote	non inferiore a 3 mesi né superiore a 2 anni (rif. art. 13, comma 2, d.lgs. 231/01)
<b>Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi</b> art. 452- <i>quinquies</i> c.p.	cagionare l'inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.) o il disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.) per colpa	da 200 a 500 quote	
<b>Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività</b> art. 452- <i>sexies</i> c.p.	cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività, abusivamente	da 250 a 600 quote	
<b>Reati associativi finalizzati a commettere un delitto contro l'ambiente</b> art. 452- <i>octies</i> c.p.	- quando l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI- <i>bis</i> c.p. - quando l'associazione di tipo mafioso di cui all'art.416- <i>bis</i> c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI- <i>bis</i> c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale	da 300 a 1000 quote	

**Reati presupposto ex art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, secondo la previsione del D.lgs. 121/2011**

<b>TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI SELVATICHE PROTETTE</b>			
art. 727-bis c.p.	- uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie); - distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie);	fino a 250 quote	
<b>TUTELA DELL'HABITAT</b>			
art. 733-bis c.p.	distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione	da 150 a 250 quote	
<b>ACQUA d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>			
art. 137, comma 2	scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 137, comma 3	scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente	da 150 a 250 quote	
art. 137, comma 5, primo periodo	scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente	da 150 a 250 quote	
art. 137, comma 5, secondo periodo	scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 137, comma 11	violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 137, comma 13	scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia	da 150 a 250 quote	



**Reati presupposto ex art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, secondo la previsione del D.lgs. 121/2011**

<b>RIFIUTI d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>			
art. 256, comma 1, lett. a)	attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione	fino a 250 quote	
art. 256, comma 1, lett. b)	attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione	da 150 a 250 quote	
art. 256, comma 3, primo periodo	realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione	da 150 a 250 quote	
art. 256, comma 3, secondo periodo	realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione	da 200 a 300 quote	non superiore a 6 mesi
art. 256, comma 4,	inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni	sino a 125 quote (se si tratta di rifiuti non pericolosi) da 75 a 125 quote (se si tratta di rifiuti pericolosi) da 100 a 150 quote (se si tratta di autorizzazione alla gestione di una discarica di rifiuti pericolosi)	
art. 256, comma 5	attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione	da 150 a 250 quote	
art. 256, comma 6, primo periodo	effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254	fino a 250 quote	
art. 257, comma 1	omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)	fino a 250 quote	
art. 257, comma 1	omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito	fino a 250 quote	
art. 257, comma 2	omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)	da 150 a 250 quote	
art. 258, comma 4, secondo periodo	predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti	da 150 a 250 quote	



## Reati presupposto *ex art. 25-undecies* del D.lgs. 231/2001, secondo la previsione del D.lgs. 121/2011

art. 259, comma 1	traffico illecito di rifiuti	da 150 a 250 quote	
art. 260, comma 1	attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti	da 300 a 500 quote	non superiore a 6 mesi  Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
art. 260, comma 2	attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	da 400 a 800 quote	non superiore a 6 mesi  Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione
<i>art. 260-bis</i>	<i>L'art. 11, comma 3-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, rinvia l'applicazione di tali sanzioni al 1 gennaio 2016.</i>		
<b>EMISSIONI IN ATMOSFERA d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b>			
art. 279, comma 5	emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa	fino a 250 quote	

**Reati presupposto ex art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, secondo la previsione del D.lgs. 121/2011**

<b>TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE</b> <b>Legge 7 febbraio 1992, n. 150</b>		
art. 1, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;</li> <li>- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;</li> <li>- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;</li> <li>- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;</li> <li>- commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;</li> <li>- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione</li> </ul>	fino a 250 quote
art. 1, comma 2	comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. 1, comma 1	da 150 a 250 quote
art. 2, comma 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;</li> <li>- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;</li> <li>- utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;</li> <li>- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;</li> <li>- commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;</li> <li>- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n. 338/97</li> </ul>	fino a 250 quote
art. 2, comma 2	comportamento recidivo rispetto alla condotte specificamente indicate nel sopra richiamato art. 2, comma 1	fino a 250 quote
art. 6, comma 4	detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	fino a 250 quote



## Reati presupposto *ex art. 25-undecies* del D.lgs. 231/2001, secondo la previsione del D.lgs. 121/2011

art. 3 <i>bis</i> , comma 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- falsificazione o alterazione di certificati o licenze;</li> <li>- false dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;</li> <li>- utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;</li> <li>- omessa o falsa notifica all'importazione;</li> </ul>	<p>fino a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 1 anno);</p> <p>da 150 a 250 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 2 anni);</p> <p>da 200 a 300 quote (se la pena non è superiore nel massimo a 3 anni);</p> <p>da 300 a 500 quote (se la pena è superiore nel massimo a 3 anni);</p>	
<b>TUTELA OZONO</b> Legge 28 dicembre 1993, n. 549			
art. 3, comma 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal Reg. (CE) n. 3093/94;</li> <li>- produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge 549/1993 (fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 3093/94);</li> </ul>	da 150 a 250 quote	
<b>INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI</b> d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202			
art. 8, comma 1	versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78	da 150 a 250 quote	<p>non superiore a 6 mesi</p> <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione</p>
art. 8, comma 2	versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste	da 200 a 300 quote	<p>non superiore a 6 mesi</p> <p>Si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in questione</p>




**Reati presupposto *ex art. 25-undecies* del D.lgs. 231/2001, secondo la previsione del D.lgs. 121/2011**

<p>art. 9, comma 1</p>	<p>versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78</p>	<p>fino a 250 quote</p>	
<p>art. 9, comma 2</p>	<p>versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con conseguenti danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste</p>	<p>da 150 a 250 quote</p>	<p>non superiore a 6 mesi</p>



## Il nuovo modello di criminalizzazione ambientale



## Funzione preventiva e requisiti costitutivi del MOG

I Modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze (**art. 6** D.lgs. 231/2001):

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati (*risk assessment*);
- prevedere specifici **protocolli cautelari** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (*risk management*);
- individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (*budget ambientale, ecc...*);
- prevedere obblighi di **informazione** nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza);
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre l'**art. 7** D.lgs. 231/2001 prevede i seguenti criteri per la **verifica dell'efficace attuazione del Modello** ossia:


- una **verifica periodica** e l'eventuale **modifica dello stesso** quando sono “*scoperte significative violazioni alle prescrizioni*” ovvero quando “*intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*”
- un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



## Funzione preventiva del MOG e dovere di organizzazione dell'Ente

- **L'organizzazione aziendale garante** dell'efficace prevenzione del rischio o quantomeno della sua riduzione ad un livello accettabile
- L'art. 18 lettera q) del **D.lgs. 81/2008**, che onera l'organizzazione aziendale dell'assunzione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate nell'esercizio dell'attività produttiva possano causare rischi per la **salute della popolazione** o **deteriorare l'ambiente esterno**, **verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio**

Adozione di **misure cautelari, tecniche, organizzative, funzionali** a evitare ripercussioni su **ambiente esterno** e **salute della popolazione**



Verifica periodica della **perdurante assenza di rischio**

**Quale allora il modello di diligenza esigibile dall'Ente e quale il percorso di progettazione e adeguamento di un MOG in funzione dei nuovi reati presupposto?**



## **Adeguamento e progettazione dei MOG in relazione ai nuovi delitti ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti: la centralità del *risk assessment***

La **diligenza esigibile** dipende inevitabilmente dalla **conoscenza del rischio**, secondo il modello normativo consolidatosi nella materia della sicurezza sul lavoro.

Si rende quindi necessaria un' “**analisi endoscopica**” della realtà e del contesto d'impresa:

- individuazione dei **beni giuridici tutelati** dalle nuove norme (acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora, fauna, pubblica incolumità);
- definizione del **contesto di riferimento**: aree naturali protette, vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici, archeologici, specie animali o vegetali protette;
- individuazione delle **fonti di pericolo**: processi industriali, produttivi, sostanze, eventi pregressi, sorgenti, accumulo e bioaccumulo: quindi **indagine retrospettiva e scientificamente orientata**, anche alla luce dei principi di prevenzione e precauzione;
- **misurazione** degli impatti, analisi della loro **significatività**;
- **valutazione del rischio**, secondo rigorosi criteri di approccio tecnico scientifico: la *Life Cycle Perspective*, ossia la valutazione degli impatti secondo una prospettiva trascendente i luoghi di produzione.



## **Adeguamento e progettazione dei MOG in relazione ai nuovi delitti ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti: la fase di *risk management***

- Rilevazione e **valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere**, allo scopo di reperire i punti di criticità rispetto alla prevenzione del rischio reato (es. valutazione del SGA in relazione al nuovo scenario).
- **Identificazione e formalizzazione delle cautele applicabili** ai rischi in precedenza individuati, sempre con ampio ricorso al “**sapere tecnico scientifico**”, individuando le misure di sicurezza astrattamente idonee.
- Il **principio dell’azione ambientale** (art. 3-ter del D.lgs. 152/2006), costituendo un obbligo gravante sulle organizzazioni complesse, impone la più **ampia tutela ambientale**, degli ecosistemi e del patrimonio culturale, secondo i principi “**chi inquina paga**”, di **precauzione**, di azione **preventiva**, di **correzione prioritaria alla fonte** dei danni ambientali.



## Note conclusive

### Alcuni spunti operativi

- **Prassi registrate negli adeguamenti dei MOG:** inadeguatezza e insufficienza di revisioni puramente formali dei MOG. L'idoneità del MOG nella sua funzione preventiva richiede un approccio sostanziale.
- Forti **similitudini** col sistema della **sicurezza sul lavoro**: possibilità di esportare l'approccio, il metodo e le linee guida offerte da quella materia.
- I **sistemi di gestione certificati**: elementi di novità introdotti dalla ISO 14001:2015



ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 231		ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SGA PREVISTO DA ISO 14001/EMAS	Rif. 14001:2015
INVENTARIO AMBITI DI INTERESSE E VALUTAZIONE DEI RISCHI	Individuazione aree/attività sensibili	Aspetti ambientali significativi	6.1.2
	Valutazione del rischio reato	Compliance obligations	6.1.3
		Rischi e opportunità	6.1.4
		Pianificazione delle azioni	6.1.5
INTRODUZIONE/ADEGUAMENTO CODICE ETICO	Codice Etico	Politica ambientale	5.2
		Leadership e impegno	5.1
REALIZZAZIONE/ADEGUAMENTO PROTOCOLLI GENERALI E SPECIFICI	Organizzazione e gestione finanziaria e risorse	Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità	5.3
		Risorse	7.1
		Obiettivi ambientali	6.2.1
		Azioni pianificate per raggiungere gli obiettivi ambientali	6.2.2
	Formazione	Competenza	7.2
		Consapevolezza	7.3
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione	7.4
	Documentazione e tracciabilità	Informazioni documentate	7.5
	Gestione Operativa attività sensibili	Controllo e pianificazione operativi	8.1
		Preparazione e risposta alle emergenze	8.2
ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VIGILANZA	Monitoraggio e Verifica	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	9.1
		Audit interno	9.2
		Non conformità e azioni correttive	10.1
		Valutazione del rispetto delle prescrizioni	9.1.2
		Riesame del sistema	9.3
	Organismo di Vigilanza	NON PREVISTO	-
ISTITUZIONE/ ADEGUAMENTO SISTEMA DISCIPLINARE	Sistema disciplinare	NON PREVISTO	-